

Messaggio municipale no. 018 al Consiglio comunale di Losone:

Revisione Regolamento comunale

Losone, 27 gennaio 2009

Commissione designata: Commissione legislazione

Egregio signor Presidente, Egregi signori Consiglieri,

a seguito della revisione 2008 della Legge organica comunale (LOC) e relativi Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) e Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RgfC) si è reso necessario conformare taluni articoli del Regolamento comunale del 23 maggio 2001 alle nuove disposizioni cantonali.

Visto che il Regolamento comunale di Losone è stato costantemente aggiornato e la sua struttura risulta tipica di molti ordinamenti in vigore nei Comuni ticinesi, la Sezione degli enti locali lo ha utilizzato come modello e ha proposto direttamente su di esso le modifiche strutturali necessarie per rendere conforme la legislazione locale alle esigenze poste con la revisione della nuova LOC. Il Regolamento adattato è ora pubblicato a titolo di esempio anche sul sito internet del Cantone ed è pertanto dal profilo formale perfettamente conforme alla nuova LOC in vigore.

Il Municipio coglie inoltre altresì l'occasione di proporre talune ulteriori modifiche del Regolamento che, a seguito di decisioni del Consiglio comunale o di cambiamenti legislativi cantonali o federali, non risultano più conformi alla situazione di fatto.

Si propone infine l'inserimento di una nuova disposizione che prevede una regolamentazione delle emissioni luminose sul territorio del Comune di Losone.

Le proposte di completamento o modifica agli articoli del Regolamento comunale sono indicate in grassetto, le proposte di stralcio di testo sono barrate.

Art. 8 Attribuzioni

- ¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC.
- ² Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:
 - di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di **fr. 30'000.** per singolo investimento;
 - di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di **fr. 30'000.** per singola progettazione o opera;
 - di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di **fr. 30'000.**—;
 - di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. 1 LOC), fino ad un importo di causa di **fr. 30'000.**—;
 - di stipulare convenzioni per una durata massima di due anni e fino ad un onere annuo per il Comune derivante dalla convenzione di fr. 30'000.—.

³ L'importo massimo globale annuo derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare fr. 150'000.—.

⁴ Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Osservazione:

Le deleghe decisionali a favore del Municipio sono conformate alle disposizioni dell'art. 13 LOC, avuto riguardo dei limiti stabiliti all'art. 5a RALOC.

Art. 22 Composizione e nomina

- ¹ Ogni commissione nomina ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.
- ² Le commissioni sono composte di 7 membri e 7 supplenti e stanno in carica per l'intero quadriennio.
- ³ La carica di membro o di supplente di ogni commissione è obbligatoria.
- ⁴ I supplenti partecipano alle sedute di commissione solo in sostituzione dei membri dei rispettivi gruppi.
- ⁵ Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

Osservazione:

Il nuovo cpv. 3 dell'art. 70 LOC prevede l'obbligo della tenuta del verbale delle sedute di tutte le Commissioni al fine di permettere di determinare le motivazioni della posizione dei singoli commissari. Si ritiene opportuno richiamare tale obbligo nella ROC.

Si osserva però che il verbale non è pubblico e resta unicamente un documento interno delle singole Commissioni.

Art. 24 Commissione della gestione

La commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli art. 171a cpv. 1 e 172 LOC.

Osservazione:

Il nuovo art. 171a cpv. 1 LOC stabilisce che la gestione finanziaria e la tenuta dei conti, così come le verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore sono attribuite alla Commissione della gestione. L'art. 24 ROC va pertanto completato di conseguenza.

Art. 25 Commissione della legislazione

- ¹È **esclusivo compito** della Commissione della legislazione segnatamente di:
- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare:
- le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
- in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni:
- g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.
- ² La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario, **riservate le competenze della Commissione della gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.**

Osservazione:

Il nuovo cpv. 3 dell'articolo 172 LOC prevede che la Commissione della gestione può pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari per ogni oggetto che richiede una decisione del legislativo in virtù dell'art. 13 LOC; l'art. 25 ROC, così come anche i successivi articoli 26, 27 e 28 ROC, va pertanto completato di conseguenza.

Le modalità con le quali la Commissione della gestione deve operare sono precisate all'art. 10 cpv. 2 RALOC: "Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il Presidente della Commissione della gestione sentiti gli altri membri informa il Municipio ed il Presidente del Legislativo

qualora la Commissione intende avvalersi della facoltà di pronunciarsi ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b) LOC."

Art. 26 Commissione edilizia e opere pubbliche

¹ I preavvisi sulle costruzioni e sulle infrastrutture pubbliche sono di competenza esclusiva della Commissione edilizia ed opere pubbliche.

² La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario, **riservate le competenze della Commissione** della gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.

Art. 27 Commissione del piano regolatore

¹ I preavvisi sulle proposte di adozione o di varianti di piano regolatore, come pure sulle altre proposte con importanti conseguenze di natura pianificatoria e urbanistica sono di competenza esclusiva della Commissione del piano regolatore.

² La stessa si pronuncia pure sull'aspetto finanziario, **riservate le competenze della Commissione** della gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.

Art. 28 Commissione agricoltura, turismo, sport e ambiente e Commissione alloggio

¹ I preavvisi sulle proposte concernenti aspetti legati all'agricoltura, al turismo, allo sport e all'ambiente rispettivamente all'alloggio sono di competenza esclusiva delle rispettive Commissioni.

² Esse si pronunciano pure sull'aspetto finanziario, **riservate le competenze della Commissione della gestione secondo l'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC.**

Art. 30 Composizione

¹ Il Municipio è composto di 7 membri e di 2 supplenti.

² Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli art. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.

³ Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.

⁴ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione **spese di gestione corrente, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e competenze di cui all'art. 13 LE e agli artt. 7 e 8 LEDP.** Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.

⁵ Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

⁶ Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Osservazione:

Nuova formulazione per la delega all'amministrazione. Il principio delle deleghe è già attualmente in uso e viene ora ampliato con la possibilità di conferire agli uffici preposti anche la competenza decisionale relativa all'art. 13 LE (decisione nell'ambito della procedura di notifica) e agli art. 7 e 8 LEDP (pubblicazione e aggiornamento del catalogo elettorale).

Art. 32 Spese non preventivate

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale fino all'importo annuo complessivo di **fr. 40'000.—.**

Osservazione:

L'importo annuo complessivo per spese correnti non preventivate e senza il consenso del Legislativo comunale è conformato al limite stabilito all'art. 5a RALOC.

Art. 34 Commissioni e delegazioni obbligatorie

a)Commissioni e Delegazioni municipali

¹Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina:

- a) la Commissione fondiaria (7 membri);
- a) la Commissione sanitaria (7 membri);
- c) la Commissione dell'assistenza sociale (7 membri);
- b) la Delegazione tributaria (7 membri);

c) la Delegazione scolastica (7 membri).

Osservazione:

Commissione fondiaria: dall'entrata in vigore della nuova Legge sulla misurazione ufficiale (10 gennaio 2006), i compiti delle Commissioni fondiarie comunali sono svolti dalla Commissione cantonale di misurazione (art. 10 e segg. Legge misurazione ufficiale). La Commissione fondiaria non ha pertanto più ragione di esistere.

Commissione dell'assistenza sociale: non è più prevista dalla Legge sull'assistenza sociale (a seguito di una modifica del 2002) e pertanto non è più una Commissione obbligatoria per legge.

La medesima potrebbe sussistere come Commissione municipale facoltativa per essere chiamata in causa gualora il Municipio lo ritenesse necessario nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti in materia di assistenza (art. 51 e segg. Legge sull'assistenza sociale).

Art. 37 Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi di dipendenti occorre procedere per pubblico concorso, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

L'art. 39 cpv. 1 RALOC determina i contenuti minimi del ROC. Alla lett. u) è previsto anche un limite di tempo oltre il quale, per gli incarichi di dipendenti, occorre procedere per pubblico

Il ROC di Losone demanda la regolamentazione dei rapporti d'impiego all'apposito Regolamento organico per i dipendenti (ROD), già conforme ai nuovi disposti di legge (art. 13 cpv. 3 ROD).

Emolumenti Art. 41

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

il Sindaco fr.25'000 .-- annui

il Vicesindaco fr.20'000 .-- annui

i Municipali fr.15'000.-- annui

i supplenti fr. 1'000 .-- annui

² Indennità di seduta

I membri delle commissioni municipali ricevono un'indennità di fr. 60.--, per ogni seduta alla quale partecipano.

Diarie e indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni o delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

a) per una giornata

200.--. b) per impegni di durata fino a mezza giornata fr. 100.--.

Per missioni fuori comune vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

⁴ Spese di rappresentanza

I membri del Municipio dispongono di un importo annuo da destinare a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni. L'importo sarà stabilito annualmente dal Legislativo all'occasione dell'approvazione dei conti preventivi.

⁵ Indennità al Presidente del Consiglio comunale

Al Presidente del Consiglio comunale è riconosciuta un'indennità annua di fr. 1'000.--.

⁶ Indennità di presenza

Ai consiglieri comunali viene concesso un'indennità di presenza di fr. 40.--, per seduta del Consiglio comunale e delle sue commissioni.

⁷ Gli importi di cui ai cpv. 1-6 sono da considerare al netto degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD).

⁸ Il Municipio può proporre, all'occasione della presentazione dei conti preventivi, una riduzione degli onorari e delle indennità previste ai cpv. 1-3. Una riduzione per le indennità previste ai cpy, 5-6 può essere stabilita dal Legislativo direttamente all'occasione dell'approvazione dei conti preventivi.

4

¹Onorari

Osservazione:

L'art. 117 LOC fissa ora la possibilità di stabilire un budget annuo da destinare a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni del Sindaco e dei municipali.

Si propone inoltre l'inserimento di un capoverso che legittima l'esecutivo a proporre nei conti preventivi una riduzione dei propri onorari e indennità, rispettivamente il legislativo a stabilire una riduzione dei propri emolumenti per l'anno corrispondente al conto preventivo in esame.

Art. 48 Ammontare

- ¹ Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.
- ² I partiti e i movimenti politici sono esenti da tasse di utilizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dei diritti politici e per qualsiasi altro scopo legato all'attività dei partiti stessi (collette, vendita di gadgets, informazione,...).
- ³ Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni, e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette, e la distribuzione di manifesti o volantini e in generale l'informazione, la vendita di gadgets o altro a chi ne fa richiesta per scopi sociali, religiosi, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.

Osservazione:

Formulazione conforme alla decisione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2007 in merito alla mozione no. 03/2004 (del cons. G. Ghiringhelli): "Esenzioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei partiti".

TITOLO IX **Beni Norme** di polizia

Osservazione:

Nuova formulazione più conforme al contenuto del titolo IX.

Art. 53 bis Emissioni luminose

- ¹ Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di skybeamer o di altre fonti luminose artificiali fisse o roteanti indirizzate verso il cielo.
- ² Le illuminazioni di carattere prettamente commerciale e senza scopo turistico (insegne luminose, vetrine, ecc.) e le installazioni luminose esterne degli immobili (stabili industriali o commerciali, campanili, ecc.), devono essere spente dalle ore 22:00 alle ore 06:00 o la loro potenza deve essere ridotta il più possibile. In situazioni particolari il Municipio può concedere delle deroghe.
- ³ Fanno inoltre stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAFP.

Osservazione:

L'inquinamento luminoso è un tema di sempre maggiore attualità. La luce artificiale eccessiva, oltre a comportare uno spreco di energia, genera infatti anche effetti negativi sull'ambiente. Pur non ritenendo che a Losone sussistano le condizioni di inquinamento luminoso tipico di città o regioni densamente popolate, il Municipio ritiene che una regolamentazione atta principalmente a ridurre il numero di ore di accensione delle fonti di illuminazione notturna di utilità esclusivamente pubblicitaria potrebbe rappresentare un segnale simbolico importante per la lotta contro l'inquinamento luminoso, rispettivamente a favore del risparmio energetico.

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

È approvato l'adeguamento del Regolamento comunale come segue:

- modifica artt. 8, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 48

- adozione nuovo art. 53 bis.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco: Il Segretario:

(firmato) C. Bianda S. Bay